

LEGGE REGIONALE 19.3.2002, N. 1
Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali
BURA n. 5 del 27 marzo 2002

Art. 1

(Recepimento della L.17.02.1968, n.108)

1. E' recepita la Legge dello Stato 17 febbraio 1968, n. 108, con le successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Determinazione ed assegnazione seggi alle circoscrizioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della L.17.02.1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi."

Art. 3

(Durata degli Organi regionali e indizione delle elezioni)

L'art. 3, della L.17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

1. La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla Legge dello Stato in cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione del nuovo Consiglio.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. La prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

4. Al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 3, in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. In caso di annullamento delle elezioni, pronunciato dal giudice amministrativo, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio Regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti.

6. Le elezioni sono indette entro tre mesi con decreto emanato dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Presidente del Consiglio Regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello dell'Aquila.

7. Nel caso di annullamento delle elezioni, da parte del giudice amministrativo, i tre mesi di cui al comma precedente decorrono dallo spirare del termine per l'azione revocatoria.

8. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al comma 3 dell'Art. 2 sono comunicati ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

9. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione.

Art. 4 (Spese elettorali)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della L.17.02.1968, n.108 le parole "è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione" sono sostituite dalle parole "è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale".

Art. 5 (Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.